



Posso aiutarti, mamma?

29 Dicembre 2020

seguici sui nostri social



Chi Siamo

Contatti

NEWS APPELLI MONDO ANIMALE NUTRIZIONISTA METEOROLOGO RICETTE VEG BIO ENCICLOPEDIA LEGGI VIDEO IN TV E RADIO

AnimalieAmbiente.it / rubriche / Questioni legali / **PIU' DI CINQUE CANI? SEI UN ALLEVAMENTO**
31 gen 05 - G. Felicetti

CERCA NEL SITO



@liciaanimalie

tg2000 🍷🍷🍷
<https://twitter.com/TV2000it/status/1327674904599285761>

15 nov 2020

Ritwittato da Licia Colò



Primo Piano Molise
@PrimoPianoMolise

Ribalta per il Parco della Morgia grazie a Licia Colò
primopianomolise.it/citta/bojano/9...



19 ott 2020

Ritwittato da Licia Colò



Gianluca Felicetti
@gjfelicetti

PIU' DI CINQUE CANI? SEI UN ALLEVAMENTO


31 gen 05 - G. Felicetti

La Regione Lazio ha istituito il “Registro Regionale per gli allevamenti di cani”. Fra maggio e novembre i termini per le iscrizioni da effettuare tramite Ausl.

 PIU' DI CINQUE CANI? SEI UN ALLEVAMENTO
31 gen 05 - G. Felicetti

31 gennaio 2005 - Doveva farlo entro il 20 gennaio 2004. Ma lo ha approvato il 3 settembre scorso con validità dal 10 novembre 2004 estendo opportunamente l'obbligo da alcune razze e loro incroci a tutti i cani. La Giunta Regionale del Lazio con la [Deliberazione n.846](#) ha istituito il “Registro Regionale per gli allevamenti di cani” con il relativo Regolamento di registrazione, decidendo che per allevamento si intende ai sensi dell'articolo 2, “la detenzione di un numero superiore a cinque cani potenziali riproduttori ed in età di riproduzione”, ovvero sei cani, e questo a prescindere che si cedano a qualunque titolo o meno, se si tengano per compagnia o lucro, in casa o in box, e secondo l'articolo 3 “a seguito del possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, sanitarie, ambientali”. Perché questo numero? il possibile riferimento legislativo adottato potrebbe essere stato quello dettato dalla Legge n.349/93: “per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine Omissis L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola Omissis I soggetti che esercitano l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli” ed il relativo Decreto Ministeriale del 28 gennaio 1994: “Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque femmine e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiori alle trenta unità”. Il Registro del Lazio “è pubblico e contiene il numero di Registro assegnato, la denominazione e l'ubicazione dell'allevamento, i dati anagrafici dei proprietari e/o conduttori, il numero massimo di cani ospitabili in base alla taglia, la tipicità dell'allevamento” ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Deliberazione regionale. I tempi di registrazione, previsti dall'articolo 4, previa domanda di iscrizione da presentare alla Regione per il tramite ed il parere favorevole dell'Ausl competente per territorio che verificherà la presenza di tutte le autorizzazioni previste (in mancanza dei requisiti, si avranno cinque mesi per mettersi in regola) compresi i requisiti minimi dei ricoveri, davvero minimi, previsti dall'[Accordo Stato-Regioni](#) del 6 febbraio 2003: - il 10 maggio prossimo è la scadenza per gli allevamenti che contengono anche un solo cane “pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de

Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci e/o anche solo un cane *"che abbia morso o commesso aggressioni nei confronti di persone tali da provocare lesioni e tali da richiedere intervento sanitario, medico o chirurgico"* ovvero le categorie previste dalla inapplicata e dimenticata legge regionale 33 del 6 ottobre 2003 "Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci" approvata dal Consiglio Regionale sull'onda emotiva delle aggressioni vere e presunte della calda estate di due anni fa; - il 5 novembre p.v. è invece la scadenza prevista per gli allevamenti che contengono solo cani non riferibili alle categorie di cui sopra. Presso ogni allevamento il registro è aggiornato *"almeno settimanalmente con i dati dei cani in entrata, in uscita, i nati in allevamento, il numero di identificazione individuale, data degli interventi terapeutici e delle vaccinazioni, le morti e le soppressioni e causa del decesso o motivazioni, estremi del proprietario subentrato per cessione"*. Dati questi che possono essere omessi se il conduttore è in grado di accedere all'anagrafe canina regionale. L'Ausl dovrà assicurare un sopralluogo *"almeno ogni sessanta giorni"* e se venissero meno le condizioni può sospendere per un periodo non superiore a novanta giorni con propria determinazione il Numero del Registro e proporre al Sindaco apposito provvedimento sanitario-amministrativo al fine di assicurare in ogni modo il benessere degli animali. Se l'allevamento non è o non viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 comma 4 dovrà esporre un cartello ed apporre *"su tutta la documentazione ufficiale"* la dicitura "Allevamento non riconosciuto dalla Regione Lazio". Per le infrazioni si applicano le sanzioni già previste nelle leggi regionali di riferimento, la 34/97 e la 33/03. La Regione Lazio pubblica il numero verde 800012283 per maggiori informazioni. **Gianluca Felicetti**



Questioni legali:

Visualizza tutti gli articoli

Ti potrebbe interessare anche:

ANIMALIEANIMALI ONLUS

Via Atenione, 34
00124 Roma (Italia)
Tel. +39 06 50.53.603
C.F. 97256380581

Per richieste di donazioni di cibo scrivere a:
onlus@animalieanimali.it

Direttore editoriale:
LICIA COLO

Direttore responsabile:
BARBARA LUTZU

Veterinario
GIUSEPPE LAROSA

Etologo
ROBERTO MARCHESINI

Nutrizionista
SERENA CAPURSO

Meteorologo
LUCA LOMBROSO

Esperto in diritto ambientale
GIANFRANCO AMENDOLA

Web by NET BULL